



DISEGNO DI LEGGE

d’iniziativa dei senatori BERNINI, AIMI, ALDERISI, BARACHINI, BARBONI, BATTISTONI, BERUTTI, BINETTI, CALIENDO, CALIGIURI, CANGINI, CRAXI, DAMIANI, DE POLI, FERRO, GALLIANI, GALLONE, GIAMMANCO, GIRO, LONARDO, MALLEGGNI, Alfredo MESSINA, MODENA, MOLES, PAGANO, PAROLI, PEROSINO, PICHETTO FRATIN, RIZZOTTI, SACCONI, STABILE, TIRABOSCHI e VITALI

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 14 NOVEMBRE 2019

Disposizioni in materia di potenziamento dell’offerta formativa degli istituti tecnici, nonché norme in materia di percorsi per le competenze trasversali e per l’orientamento

ONOREVOLI SENATORI. – Il regolamento recante norme concernenti il riordino degli istituti tecnici ai sensi dell'articolo 64, comma 4, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 88, all'articolo 2, comma 1, dispone che: « L'identità degli istituti tecnici si caratterizza per una solida base culturale di carattere scientifico e tecnologico in linea con le indicazioni dell'Unione europea, costruita attraverso lo studio, l'approfondimento e l'applicazione di linguaggi e metodologie di carattere generale e specifico ed è espressa da un limitato numero di ampi indirizzi, correlati a settori fondamentali per lo sviluppo economico e produttivo del Paese, con l'obiettivo di far acquisire agli studenti, in relazione all'esercizio di professioni tecniche, saperi e competenze necessari per un rapido inserimento nel mondo del lavoro e per l'accesso all'università e all'istruzione e formazione tecnica superiore ».

In questo quadro, pur apprezzando il fatto che negli ultimi anni è stato compiuto in Italia un grande sforzo di riprogettazione e rilancio dell'istruzione tecnica al fine di restituire alla stessa un'autonoma identità e una specifica missione formativa, diversa da quella dei licei e distinta da quella degli istituti professionali, non è stato ancora sostenuto con vigore il timido aumento delle iscrizioni (+0,3 per cento nel 2019 secondo i dati del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca) anche per venire incontro alle esigenze delle imprese, la cui domanda di diplomati tecnici è largamente insoddisfatta.

Le aziende italiane « domandano » circa 300.000 diplomati tecnici all'anno, contro

un *output* del nostro sistema educativo di circa la metà. Questo significa che chi si iscriverà agli istituti tecnici nei prossimi anni avrà buone prospettive di trovare lavoro, in tempi brevi, con un diploma immediatamente spendibile nell'ambito delle professioni tecniche.

L'obiettivo del presente disegno di legge, suddiviso in tre capi e tredici articoli, è proprio quello di prevedere una riorganizzazione e un potenziamento degli istituti tecnici appartenenti al sistema dell'istruzione secondaria di secondo grado, andando incontro alle esigenze del mercato del lavoro, con particolare riferimento alle piccole e medie imprese.

Il capo I ha lo scopo di potenziare l'offerta formativa apportando significative modifiche alla didattica e incentivando lo studio delle lingue straniere e di alcune materie strategiche per rapportarsi con la pubblica amministrazione, come il diritto amministrativo.

Considerando che qualsivoglia lavoratore, dipendente o libero professionista, nell'esercizio della sua attività lavorativa dovrà tenere rapporti con la pubblica amministrazione, incentivare lo studio del diritto amministrativo potrebbe aiutare i futuri lavoratori nell'approccio con la complessa macchina amministrativa dello Stato, senza che gli stessi siano costretti nello svolgimento del loro lavoro a rimanere « imbrigliati » nella macchina burocratica. Sapere come interagire con la pubblica amministrazione farebbe guadagnare loro molto tempo.

È prevista inoltre l'istituzione, nel quadro del potenziamento dell'offerta formativa, dell'indirizzo « Servizi e terziario avanzato – B3 » all'interno del settore economico degli istituti tecnici.

Come in tutti i Paesi avanzati, anche in Italia si è avuta una forte crescita del terziario che tuttora si presenta come il settore più dinamico ed in espansione, rappresentando quasi il 74 per cento del PIL e ponendosi come settore capace di generare nuove opportunità di lavoro, in particolare di autoimpiego in un contesto di destrutturazione del lavoro dipendente, fenomeno decisivo per la tenuta non solo economica, ma anche sociale, specialmente nelle aree più deboli del Paese.

Appare evidente che la sfida per l'Italia è accompagnare la terziarizzazione – fenomeno planetario dal quale non si tornerà indietro – con uno sviluppo del prodotto medio per occupato proprio nei servizi di mercato.

Saper cogliere questa opportunità partendo già dalla formazione scolastica rappresenta la scommessa da vincere nei prossimi decenni.

Il capo II, apporta modifiche alle norme vigenti in materia di percorsi per l'alternanza scuola-lavoro che hanno assunto, dopo la legge di bilancio 2019, la denominazione di « percorsi per le competenze trasversali e per l'orientamento ».

In particolare giova ricordare che il decreto legislativo 15 aprile 2005, n. 77, recante definizione delle norme generali relative all'alternanza scuola-lavoro, è stato emanato sulla base della delega prevista dalla legge 28 marzo 2003, n. 53, e ha disposto circa l'ambito di applicazione, le finalità dell'alternanza, la realizzazione e l'organizzazione dei percorsi in alternanza, nonché la valutazione, certificazione e riconoscimento dei crediti.

Da ultimo, la riforma della scuola approvata dalla legge 13 luglio 2015, n. 107, intendeva incrementare le opportunità di lavoro e le capacità di orientamento degli studenti, potenziando il sistema dell'alternanza scuola-lavoro negli istituti tecnici e professionali e nei licei. Tuttavia questa prospet-

tiva ha già evidenziato diverse falle, sia per il numero consistente di ore da destinare a tale attività (circa l'equivalente della metà del monte ore di un intero anno scolastico), sia per l'impossibilità di poter reperire, in tutte le regioni del territorio nazionale, enti o imprese in grado di ospitare il numero di alunni ricadenti nell'obbligo, in conformità con il piano di studi dei vari istituti. A seguito della legge 30 dicembre 2018, n. 145, (legge di bilancio 2019) sono state diminuite le ore complessive dei percorsi portando quelle attinenti gli istituti tecnici a 150.

Un sistema quindi che, se non ben ridefinito, rischia di ottenere l'effetto opposto alla sua originaria *mission*, con la conseguenza nefasta di assistere ad un detrimento delle attività didattiche e risultare senza dubbio più penalizzante che formativo per i beneficiari ultimi ovvero gli studenti.

La sottrazione di ore ai curricoli disciplinari tradizionali per destinarle ad attività lavorative di basso profilo (come spesso è accaduto) non ha costituito, a oggi, che un'opportunità negata agli studenti di poter incrementare o accedere a una formazione di qualità.

In questo quadro si colloca la diminuzione del monte ore totale riservato ai percorsi per le competenze trasversali e l'orientamento negli istituti tecnici, riducendola a 100 ore.

In secondo luogo, si intende prevedere l'obbligatorietà dello svolgimento dei percorsi di alternanza scuola-lavoro esclusivamente al di fuori dell'orario didattico (nello specifico prima dell'inizio dell'anno scolastico), in quanto si è rivelata inopportuna, nonché deleteria, la scelta di sottrarre ore alla didattica frontale. Difatti, se l'alternanza riveste un carattere curricolare, è necessario che essa acquisisca la dignità degli altri curricoli, inserendosi in periodi del calendario scolastico a essa riservati. Si ritiene altresì essenziale, nella scelta delle imprese o degli enti o delle facoltà universitarie, il rispetto

delle discipline caratterizzanti l'indirizzo degli studi dell'istituto e, comunque, il rispetto delle scelte dello studente. Qualora così non fosse, lo strumento dell'alternanza si ridurrebbe a mero adempimento di un obbligo privo di qualsivoglia gratificazione ed efficacia formativa per lo studente. Per i percorsi per le competenze trasversali e per l'orientamento è stabilito, inoltre, che la valutazione influisca sul voto di condotta, attraverso un parere espresso dal docente *tutor* interno.

L'articolo 1 reca la definizione degli istituti tecnici e la finalità del presente disegno di legge, che è proprio quella di riorganizzare e potenziare gli istituti tecnici appartenenti al sistema dell'istruzione secondaria di secondo grado.

L'articolo 2 stabilisce che gli istituti tecnici del settore economico devono prevedere nel curriculum di istituto e nell'ambito dell'indirizzo turismo (B2) l'insegnamento della terza lingua straniera, proprio al fine di andare incontro alle esigenze del mercato turistico che nel nostro paese richiedono sempre più l'utilizzo di lingue come il cinese, il russo, l'arabo eccetera.

L'articolo 3 stabilisce che gli istituti tecnici del settore economico possano prevedere, nel piano dell'offerta formativa, attività e insegnamenti facoltativi di ulteriori lingue straniere nei limiti del contingente di organico loro assegnato ovvero con l'utilizzo di risorse comunque disponibili per il potenziamento dell'offerta formativa.

L'articolo 4 stabilisce che il Ministro dell'istruzione stabilisca, con proprio decreto, i criteri per lo svolgimento delle attività di aggiornamento dei docenti referenti per l'insegnamento delle lingue straniere negli istituti tecnici del settore economico e le competenze minime dei medesimi docenti, nonché le modalità di riconoscimento delle competenze stesse.

L'articolo 5 reca l'istituzione, attraverso un decreto del Ministro dell'istruzione e nel

quadro del riordino e del potenziamento degli istituti tecnici, dell'indirizzo « Servizi e terziario avanzato - B3 ».

L'articolo 6 stabilisce che gli istituti tecnici del settore economico devono prevedere nel curriculum di istituto e nell'ambito dell'indirizzo « amministrazione, finanza e *marketing* (B 1) » l'insegnamento di almeno 33 ore di diritto amministrativo all'interno delle ore già assegnate per lo studio del diritto.

L'articolo 7 sancisce che le prove per la valutazione periodica e finale e per gli esami di Stato sono definite in modo da accertare la capacità dello studente di utilizzare i saperi e le competenze acquisiti nel corso degli studi anche in contesti applicativi. A tal fine, con riferimento a specifiche competenze relative alle aree di indirizzo, le commissioni di esame si possono avvalere di esperti del mondo economico e produttivo con documentata esperienza nel settore di riferimento, nominati attraverso deliberazione del collegio dei docenti.

L'articolo 8 stabilisce che al fine di incrementare le opportunità di lavoro e le capacità di orientamento degli studenti, i percorsi per le competenze trasversali e per l'orientamento di cui dal comma 784 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, sono attuati, negli istituti tecnici, per una durata complessiva, nel secondo biennio e nell'ultimo anno del percorso di studi, di 100 ore da svolgere nel triennio.

Detti percorsi sono svolti al di fuori dell'orario didattico in periodi individuati all'inizio dell'anno scolastico dal collegio dei docenti. In ogni caso i percorsi per le competenze trasversali e l'orientamento sono attinenti alle discipline caratterizzanti l'indirizzo degli studi dell'istituto.

Fermo restando quanto disposto, i percorsi per le competenze trasversali e per l'orientamento possono anche essere svolti durante la sospensione delle attività didattiche secondo il programma formativo e le modalità di verifica ivi stabilite. I percorsi pos-

sono essere svolti anche all'estero previo accordo con imprese ricadenti nel territorio dell'Unione europea e salvo autorizzazione del preside sentito il collegio dei docenti.

L'articolo 9 stabilisce che è consentita ai migliori studenti del quinto anno scolastico degli istituti tecnici la possibilità di partecipare a percorsi per le competenze trasversali e l'orientamento nei comuni con popolazione residente inferiore ai 15.000 abitanti.

Tale facoltà è esercitabile previa richiesta del comune nel quale l'istituto tecnico è ubicato e fatte salve le disponibilità logistiche e strumentali dello stesso. In via sperimentale, per i tre anni scolastici successivi a quelli di entrata in vigore della legge, i comuni fino a 15.000 abitanti hanno la facoltà di richiedere direttamente all'istituto tecnico del territorio la disponibilità di uno studente per partecipare ai percorsi per le competenze trasversali e l'orientamento.

Lo studente è individuato sulla base di comprovati meriti scolastici e di condotta secondo i criteri stabiliti da ciascun istituto e previa deliberazione del collegio dei docenti.

Lo svolgimento dei percorsi è disciplinato secondo i criteri di cui all'articolo 8.

Ai fini del medesimo articolo 9 è istituito inoltre un fondo presso il Ministero dell'istruzione, con una dotazione pari a 3 milioni di euro per l'anno 2020, denominato « Fondo per le competenze professionali degli istituti tecnici ». Con regolamento adottato con decreto del Ministro dell'istruzione, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro novanta giorni dall'entrata in vigore della legge è disciplinato il funzionamento del fondo.

L'articolo 10 stabilisce che i percorsi per le competenze trasversali e l'orientamento influiscono sul voto di comportamento ai fini dell'ammissione all'esame di Stato secondo la valutazione compiuta dal docente *tutor* interno.

L'articolo 11, al fine di rendere il percorso di istruzione secondario più funzionale

al mercato del lavoro, reca l'istituzione presso il Ministero dell'istruzione di un tavolo tecnico permanente con il compito di predisporre piani quinquennali di istruzione secondaria degli istituti tecnici che si basino sulla effettiva richiesta di figure specialistiche del mercato del lavoro. Il tavolo tecnico permanente è composto da funzionari del Ministero dell'istruzione, del Ministero del lavoro e delle politiche sociali e del Ministero dello sviluppo economico e da rappresentanti delle maggiori associazioni produttive, del corpo docente, delle regioni, degli organi e collegi professionali e delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura.

L'articolo 12 stabilisce che all'attuazione della presente legge nelle regioni a statuto speciale e nelle province autonome di Trento e di Bolzano si provvede in conformità ai rispettivi statuti e relative norme di attuazione, nonché alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3.

L'articolo 13 reca disposizioni finanziarie al fine di garantire la formazione del personale docente per l'insegnamento delle lingue straniere di cui all'articolo 4. A tal fine è istituito un fondo presso il Ministero dell'istruzione, con una dotazione pari a 2 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020 e 2021.

Ai maggiori oneri, pari a 2 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020 e 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, nell'ambito del fondo speciale di parte corrente dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020.

Viene inoltre previsto l'utilizzo del fondo per gli interventi strutturali di politica economica per la copertura finanziaria del nuovo « Fondo per le competenze professionali degli istituti tecnici » con una capienza iniziale di 3 milioni di euro.

L'articolo 14 reca disposizioni relative all'entrata in vigore della legge e alla sua applicazione.

DISEGNO DI LEGGE

CAPO I

NORME IN MATERIA DI OFFERTA FORMATIVA DEGLI ISTITUTI TECNICI

Art. 1.

(Definizioni e finalità)

1. Ai fini della presente legge si intendono per istituti tecnici gli istituti aventi l'obiettivo prioritario di sostenere lo sviluppo delle professioni tecniche a livello terziario, mediante le specializzazioni richieste dal mondo del lavoro, con particolare riferimento alle piccole e medie imprese.

2. Nel rispetto delle competenze esclusive delle regioni in materia di programmazione dell'offerta formativa, gli istituti tecnici di cui all'articolo 191, comma 2, del testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado, di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, sono riorganizzati e potenziati come istituti tecnici appartenenti al sistema dell'istruzione secondaria di secondo grado, finalizzati al conseguimento di un diploma di istruzione secondaria di secondo grado.

3. Gli istituti di cui al comma 2 attivano ogni opportuno collegamento con le strutture formative accreditate dalle regioni, con il mondo del lavoro e dell'impresa, con la formazione professionale, con l'università e la ricerca e con gli enti locali.

Art. 2.

(Insegnamento della lingua straniera)

1. Gli istituti tecnici del settore economico devono prevedere nel curriculum di isti-

tuto e nell'ambito dell'indirizzo turismo (B2) l'insegnamento della terza lingua straniera, specificandone anche, per ciascun anno di corso a partire dal secondo biennio, l'orario, che non può essere inferiore a 99 ore annue, da svolgere nell'ambito del monte orario obbligatorio previsto dagli ordinamenti vigenti. Resta ferma la possibilità, per gli studenti degli istituti di cui al presente comma, di avvalersi dell'insegnamento di una terza lingua comunitaria nell'ambito delle attività ed insegnamenti facoltativi.

2. Con decreto del Ministro dell'istruzione, da emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono individuati i criteri e le condizioni ai quali gli istituti tecnici devono attenersi ai fini dell'insegnamento della lingua straniera.

Art. 3.

(Insegnamento di ulteriori lingue straniere)

1. Gli istituti tecnici del settore economico possono prevedere, nel piano dell'offerta formativa, attività e insegnamenti facoltativi di ulteriori lingue straniere nei limiti del contingente di organico loro assegnato ovvero con l'utilizzo di risorse comunque disponibili per il potenziamento dell'offerta formativa.

2. Con decreto del Ministro dell'istruzione da emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono individuati i criteri e le condizioni ai quali gli istituti tecnici devono attenersi ai fini dell'insegnamento delle ulteriori lingue straniere.

Art. 4.

*(Formazione dei docenti abilitati
all'insegnamento della lingua straniera)*

1. Il Ministro dell'istruzione, nel rispetto delle disposizioni della legge 13 luglio

2015, n. 107, e del decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 419, stabilisce, con proprio decreto, da emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, i criteri per lo svolgimento delle attività di aggiornamento dei docenti referenti per l'insegnamento delle lingue straniere negli istituti tecnici del settore economico e le competenze minime dei medesimi docenti, nonché le modalità di riconoscimento delle competenze stesse.

Art. 5.

(Istituzione dell'indirizzo « Servizi e terziario avanzato »)

1. Nel quadro del riordino e del potenziamento degli istituti tecnici di cui all'articolo 1, con regolamento adottato con decreto del Ministro dell'istruzione ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, da emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge e previo parere delle competenti Commissioni parlamentari, da rendere entro il termine di trenta giorni dalla data di trasmissione dei relativi schemi, decorso il quale i regolamenti possono comunque essere adottati, è prevista l'istituzione e la disciplina, nell'ambito degli istituti tecnici del settore economico, dell'indirizzo « Servizi e terziario avanzato - B3 ».

Art. 6.

(Insegnamento del diritto amministrativo)

1. Gli istituti tecnici del settore economico prevedono nel curriculum di istituto e nell'ambito dell'indirizzo « Amministrazione, finanza e marketing (B1) » l'insegnamento di almeno 33 ore di diritto amministrativo all'interno delle ore già assegnate per lo studio del diritto.

Art. 7.

(Valutazione e titoli)

1. Le prove per la valutazione periodica e finale e per gli esami di Stato sono definite in modo da accertare la capacità dello studente di utilizzare i saperi e le competenze acquisiti nel corso degli studi anche in contesti applicativi. A tal fine, con riferimento a specifiche competenze relative alle aree di indirizzo, le commissioni di esame possono avvalersi di esperti del mondo economico e produttivo con documentata esperienza nel settore di riferimento, nominati attraverso deliberazione del collegio dei docenti.

2. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

CAPO II

NORME IN MATERIA DI PERCORSI PER
LE COMPETENZE TRASVERSALI E PER
L'ORIENTAMENTO

Art. 8.

*(Percorsi per le competenze trasversali
e per l'orientamento)*

1. Al fine di incrementare le opportunità di lavoro e le capacità di orientamento degli studenti, i percorsi per le competenze trasversali e per l'orientamento di cui al comma 784 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, sono attuati, negli istituti tecnici, per una durata complessiva, nel secondo biennio e nell'ultimo anno del percorso di studi, di 100 ore da svolgere nel triennio. Essi sono svolti con le modalità di cui al decreto legislativo 15 aprile 2005, n. 77.

2. I percorsi di cui al comma 1 sono svolti al di fuori dell'orario didattico in pe-

riodi individuati all'inizio dell'anno scolastico dal collegio dei docenti. In ogni caso i percorsi di cui al presente comma sono attinenti alle discipline caratterizzanti l'indirizzo degli studi dell'istituto. Le disposizioni del primo periodo si applicano a partire dalle classi terze attivate nell'anno scolastico successivo a quello in corso alla data di entrata in vigore della presente legge.

3. Fermo restando quanto disposto al comma 2, i percorsi per le competenze trasversali e per l'orientamento possono anche essere svolti durante la sospensione delle attività didattiche secondo il programma formativo e le modalità di verifica ivi stabilite. I percorsi di cui al presente comma possono essere svolti anche all'estero previo accordo con imprese ricadenti nel territorio dell'Unione europea e salva autorizzazione del preside sentito collegio dei docenti.

Art. 9.

(Fondo per le competenze professionali degli istituti tecnici)

1. È consentita ai migliori studenti del quinto anno scolastico degli istituti tecnici la possibilità di partecipare a percorsi per le competenze trasversali e l'orientamento di cui all'articolo 8 nei comuni con popolazione residente inferiore ai 15.000 abitanti, il cui svolgimento è disciplinato dal medesimo articolo 8.

2. La facoltà di cui al comma 1 è esercitabile previa richiesta del comune nel quale l'istituto tecnico è ubicato e fatte salve le disponibilità logistiche e strumentali dello stesso.

3. In via sperimentale, per i tre anni scolastici successivi a quelli di entrata in vigore della presente legge i comuni fino a 15.000 abitanti hanno la facoltà di richiedere direttamente all'istituto tecnico del territorio la disponibilità di uno studente per partecipare ai percorsi di cui al comma 1.

4. Lo studente è individuato sulla base di comprovati meriti scolastici e di condotta secondo i criteri stabiliti da ciascun istituto e previa deliberazione del collegio dei docenti.

5. Ai fini del presente articolo è istituito un fondo presso il Ministero dell'istruzione con una dotazione iniziale pari a 3 milioni di euro per l'anno 2020 denominato « Fondo per le competenze professionali degli istituti tecnici ». Con regolamento adottato, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, con decreto del Ministro dell'istruzione, di concerto con il Ministro dell'economia e finanze, da emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge e previo parere delle competenti Commissioni parlamentari da rendere entro il termine di trenta giorni dalla data di trasmissione dei relativi schemi, decorso il quale il regolamento può comunque essere adottato, è disciplinato il funzionamento del fondo di cui al periodo precedente.

Art. 10.

*(Modifiche al decreto legislativo
13 aprile 2017, n. 62)*

1. All'articolo 13, comma 2, lettera *c*), del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 62, dopo il primo periodo è inserito il seguente: « I percorsi per le competenze trasversali e l'orientamento influiscono sul voto di comportamento di cui alla lettera *d*), secondo la valutazione compiuta dal docente *tutor* interno ».

Art. 11.

*(Tavolo permanente per il mercato
del lavoro)*

1. Al fine di rendere il percorso di istruzione secondario più funzionale al mercato

del lavoro, è istituito presso il Ministero dell'istruzione un tavolo tecnico permanente con il compito di predisporre piani quinquennali di istruzione secondaria degli istituti tecnici che si basino sull'effettiva richiesta di figure specialistiche del mercato del lavoro. Il tavolo tecnico permanente è composto da funzionari del Ministero dell'istruzione, del Ministero del lavoro e delle politiche sociali e del Ministero dello sviluppo economico e da rappresentanti delle maggiori associazioni produttive, del corpo docente, delle regioni, degli organi e collegi professionali e delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura.

2. Con riferimento al tavolo tecnico di cui al comma 1, i singoli uffici scolastici provinciali hanno la responsabilità di predisporre dei piani funzionali all'obiettivo del presente articolo di concerto con le associazioni di categoria e il corpo docente.

3. All'attuazione del presente articolo si provvede nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato.

CAPO III

DISPOSIZIONI FINANZIARIE E FINALI

Art. 12.

(Regioni a statuto speciale e province autonome di Trento e di Bolzano)

1. All'attuazione della presente legge nelle regioni a statuto speciale e nelle province autonome di Trento e di Bolzano si provvede in conformità ai rispettivi statuti e relative norme di attuazione, nonché alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3.

Art. 13.

(Disposizioni finanziarie)

1. Al fine di garantire la formazione del personale docente per l'insegnamento delle lingue straniere di cui all'articolo 4, è istituito un fondo presso il Ministero dell'istruzione, con una dotazione pari a 2 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020 e 2021.

2. Agli oneri di cui al comma 1, pari a 2 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020 e 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.

3. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

4. Agli oneri di cui all'articolo 9, pari a 3 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

Art. 14.

(Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* e si applica dall'anno scolastico successivo a quello in corso alla data della sua entrata in vigore.

